

## **REGOLAMENTO SULL'ARTE DI STRADA NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

### **ART.1**

Il presente regolamento disciplina alcune forme espressive dell'arte di strada prodotte da:

- a) giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai
- b) ritrattisti, caricaturisti, madonnari, pittori occasionali (solo cavalletto e tela in lavorazione)

### **ART. 2**

L'arte di strada può essere esercitata liberamente nei luoghi e nei limiti fissati nel presente Regolamento. Non deve, tuttavia, ostacolare le normali attività lavorative e commerciali, la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni, l'accesso alle abitazioni, locali, immobili ecc.

### **ART. 3**

Gli spazi ove potrà svolgersi l'arte di strada sono: piazza Libertà – piazza Garibaldi – piazzotto Montevecchio – ponte degli Alpini via Jacopo Da Ponte – piazzetta Da Ponte – viale delle Fosse – via Campo Marzio via Bonamigo – piazzetta Zaine – corte dei Berri – piazza Terraglio – piazzale Trento piazzetta Ragazzi '99 – largo Corona d'Italia – via Angarano – via Macello- via Roma

### **ART. 4**

Gli artisti di strada di cui all'art. 1, lettera a, potranno esibirsi nello stesso spazio per un tempo massimo di due ore continuative, trascorso il quale dovranno spostarsi in un altro luogo fra quelli riportati all'art. 1, lettera b, potranno permanere nello stesso luogo per un tempo massimo di 6 ore. Le strutture utilizzate, connesse con l'attività svolta, non dovranno eccedere la misura massima di mq.1 ad artista.

### **ART. 5**

L'attività artistica non dovrà essere legata a messaggi pubblicitari di alcun genere, né l'artista potrà comunicarli a voce o con qualsiasi altro mezzo. Ogni esibizione artistica potrà coinvolgere un numero ristretto di artisti (al massimo 10 elementi).

### **ART. 6**

L'attività artistica non potrà utilizzare animali (vivi o imbalsamati) né coinvolgere minori, salvo il caso, per questi ultimi, in cui ci sia una specifica autorizzazione delle Autorità competenti.

### **ART. 7**

L'orario in cui potranno esibirsi gli artisti è il seguente: dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 9 alle ore 13 – dalle ore 15 alle ore 19 dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 8 alle ore 13 – dalle ore 16 alle ore 22 In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa vigente sulla quiete pubblica, l'ordine pubblico, l'inquinamento acustico, la viabilità.

### **ART. 8**

Gli artisti di strada di cui all'art.1, lettera a, potranno richiedere offerte libere a coloro che assisteranno alle loro esibizioni, senza esercitare pressioni.  
Invece gli artisti di cui all' art.1, lettera b, dovranno concordare preventivamente il compenso con il beneficiario della prestazione.  
E' consentito agli artisti unicamente la vendita di quanto prodotto, come diretta emanazione della loro creatività ed ingegno.

**ART. 9**

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada, con i suoi strumenti ed attrezzature, è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo fissato per l'esibizione di cui all'art. 4.

**ART. 10**

L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

**ART. 11**

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti dai comportamenti dell'artista di strada.

**ART. 12**

Il presente Regolamento ha valore sperimentale per un periodo di 12 mesi a partire dalla sua approvazione.

Qualora alla scadenza non vengano apportate modifiche, esso si intende approvato in via definitiva.